

Il combinato disposto studi di settore e indagini finanziarie

di [Concetta Pagano](#)

Pubblicato il 23 gennaio 2009

laddove lo scostamento fra i dati della dichiarazione e quelli desumibili dagli studi di settore possano giustificare l'attività di verifica da parte dell'Amministrazione finanziaria, gli elementi e notizie derivanti dalla contabilità del contribuente al pari dei movimenti bancari, possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione analitica dell'effettivo reddito imponibile

Con sentenza n. 21 del 14 gennaio 2008 (dep. il 9 giugno 2008) la Commissione tributaria regionale di Torino, Sez. XXX, ha affermato che laddove lo scostamento fra i dati della dichiarazione e quelli desumibili dagli studi di settore possano giustificare l'attività di verifica da parte dell'Amministrazione finanziaria, gli elementi e notizie derivanti dalla contabilità del contribuente al pari dei movimenti bancari, giusta la presunzione ex lege di cui all'art. 32, D.P.R. n. 600/1973, possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione analitica dell'effettivo reddito imponibile.

Fatto

Con ricorso depositato in data 5/10/2007, il contribuente aveva proposto appello avverso la sentenza n. 46/06 pronunciata il 3.7.2006 con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Novara, in parziale accoglimento del ricorso introduttivo, aveva rideterminato in Euro 167.874,31 i ricavi della sua attività di impresa per l'anno d'imposta 2000.

Con il medesimo atto di appello, il contribuente ha altresì richiesto, in via cautelare, la sospensione dell'esecutività della predetta sentenza nonché della cartella di pagamento n. (omissis) notificatagli in data 27/2/2006 e relativa all'accertamento n. (omissis), oggetto del processo.

L'Agenzia delle Entrate di Novara, con tale ultimo atto, aveva rettificato il reddito d'impresa dichiarato dal contribuente per l'anno 2000, *"accertando maggiori ricavi dall'esame dei versamenti effettuati sul conto corrente bancario utilizzato, come affermato dallo stesso contribuente sia per l'attività d'impresa sia per operazioni personali"*.

Il contribuente lamentava viceversa che l'Ufficio avesse basato l'accertamento sulla base degli studi di settore.

In sede di primo grado, la Commissione Tributaria adita, anche sulla base della rettifica di un errore di calcolo riconosciuto dall'Ufficio, aveva, come detto, rideterminato i ricavi dell'attività di impresa del ricorrente per l'anno in questione in Euro 167.874,31, con conseguente rideterminazione delle imposte e relative sanzioni, confermando, comunque, la legittimità dell'atto di accertamento.

Nell'atto di appello il ricorrente ribadiva, in diritto, le doglianze già esposte in prime cure, segnatamente in ordine alla presunta *"illegittimità degli avvisi per omessa e/o insufficiente motivazione, in quanto basati, a suo avviso, sul mero scostamento tra il dichiarato e quanto risultante dagli studi di settore, mentre per quel che concerneva gli accertamenti bancari sosteneva che ci sarebbe stata confusione patrimoniale tra versamenti e prelevamenti a titolo personale e quelli relativi all'attività di impresa"*.

Secondo il contribuente appellante si sarebbe configurata una sostanziale illegittimità dell'accertamento in quanto l'Ufficio l'avrebbe utilizzato presunzioni basate su altre presunzioni. Integrava inoltre l'appello con nuova documentazione producendo atto notarile di compravendita relativo all'acquisto di un lotto di terreno con il versamento pari ad Lire 50 milioni, operazione rappresentante un'ulteriore voce di spesa a carattere personale effettuata nell'anno 2000 e non vagliata nel primo grado di giudizio.

Parte appellante concludeva con le domande sopra riportate ed in particolare richiedendo la sospensione della sentenza appellata, nonché della cartella di pagamento emessa nei suoi confronti.

L'Ufficio, nel costituirsi in giudizio, dopo aver sostenuto l'inammissibilità dell'appello del contribuente in quanto privo di specifiche censure alla sentenza di primo grado, ribadiva la correttezza del proprio operato, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

Circa la richiesta avanzata dal contribuente volta ad ottenere la sospensione dell'esecutività della sentenza appellata nonché della cartella di pagamento relativa all'accertamento, la Commissione Tributaria Regionale:

- preso atto della dichiarazione del rappresentante dell'Ufficio che, nelle more del giudizio ed in seguito alla pronuncia di primo grado, l'ufficio aveva rideterminato il dovuto;

- che ciò era stato comunicato al ricorrente e contestualmente al concessionario;

- che erano state quindi iscritte a ruolo solo le sanzioni per l'importo di Euro 35.734,24 pari a 2/3 delle sanzioni rideterminate sulla base della sentenza di primo grado;

rigettava tale richiesta con ordinanza n. 10.30.07 emessa in camera di consiglio il 26.11.2007, giudicando non sussistessero i presupposti indicati dalla normativa per l'accoglimento e fissava nella data del 14.01.2008 l'udienza di trattazione della controversia.

Motivi

La Commissione tributaria regionale, dopo aver respinto la domanda pregiudiziale dell'Ufficio circa l'inammissibilità dell'appello in quanto ritiene che, dal suo esame si evinca, al di là della forma, che nella sostanza il contribuente abbia voluto, in sede d'appello, riproporre le doglianze già esposte nell'atto introduttivo e respinte dai primi Giudici, sottoponendo inoltre all'esame dei Giudici d'appello nuova documentazione, ha ritenuto che la *"sentenza emessa dai primi Giudici non è meritevole di censura alcuna ed il Collegio ne condivide in toto le motivazioni"*.

Per i giudici piemontesi, *"di alcun pregio è l'eccezione relativa all'illegittimità dell'atto in quanto l'accertamento non è basato su presunzioni ma, come correttamente osservato nel primo grado di giudizio, sulla presunzione legale di cui all'art. 32 del DPR 600/73. In particolare, dall'esame della documentazione in atti, si desume la veridicità di quanto affermato dall'Ufficio. Anzitutto l'accertamento non è stato concretato, come lamenta il contribuente, sulla base degli studi di settore, la cui incongruità ha solo determinato l'avvio della procedura, ma, in applicazione del citato art. 32, tramite una puntuale ricostruzione del reddito d'impresa sia con l'ausilio della documentazione contabile fornita dal contribuente, sia con l'analisi, regolarmente autorizzata, compiuta sui movimenti effettuati sull'unico conto corrente bancario utilizzato e per l'attività d'impresa e per uso personale dell'imprenditore, tenuto conto delle giustificazioni da esso addotte, atte a rappresentare prova contraria alla presunzione legale"*.

Priva di fondamento, inoltre, è l'affermazione dell'appellante *"circa una presunta doppia imposizione in quanto l'Ufficio è pervenuto alla determinazione del reddito d'impresa escludendo dalla tassazione i movimenti bancari in entrata risultanti dalla contabilità aziendale e già confluiti nei ricavi dichiarati. L'Ufficio, nel determinare la quantificazione dei maggiori ricavi, si è comunque limitato, adottando una procedura indubbiamente più favorevole al Contribuente, a considerare le sole operazioni in entrata, conteggiando i prelievi come inerenti ai costi d'impresa, con esclusione delle operazioni inferiori a Lire 500 mila che sono state considerate quali prelievi per fini personali. Circa l'operazione di prelievo pari a Lire 50 milioni relativa ad atto d'acquisto, essa risulta ininfluenza ai fini della contestata determinazione del reddito in quanto, come detto, l'Ufficio si è limitato a prendere in considerazione i soli movimenti bancari relativi ai versamenti, tenendo conto anche delle giustificazioni per le singole operazioni, ove addotte dal ricorrente"*.

Pertanto, i giudici, hanno confermato l'ammontare dei ricavi, così come rideterminati

nel primo grado di giudizio, tenuto conto dell'errore di calcolo nei conteggi e di elementi giustificativi riconosciuti dall'Ufficio.

Dalla soccombenza ne è conseguita la condanna dell'appellante alle spese del presente grado di giudizio a favore dell'Ufficio, che la Commissione ha determinato in Euro 1.687,50 complessivi (Euro 1.000,00 per onorari, Euro 500,00 per diritti ed Euro 187,50 per rimborso forfetario delle spese).

Riflessioni a margine

E' noto agli operatori del settore che la circolare n. 5 del 23 gennaio 2008 ha fornito delle nuove indicazioni che incidono sull'attività di controllo e accertamento.

Non è più consentito, infatti, l'uso *indiscriminato* dello studio di settore, che deve essere valorizzato in sede di contraddittorio ovvero con l'ausilio di ulteriori mezzi istruttori.

Per le Entrate, *"le dette stime in tanto sono utilizzabili in quanto da esse sia fondatamente desumibile l'ammontare dei ricavi, compensi e corrispettivi effettivamente conseguiti nel periodo d'imposta considerato"*.

Le Entrate, precisano ancora che *"nei casi in cui lo scostamento del valore dei ricavi, compensi e corrispettivi dichiarati sia particolarmente elevato, sia in termini assoluti che in termini percentuali, l'Ufficio è sempre tenuto a verificare, anche nel contraddittorio con il contribuente, l'eventuale esistenza di cause che abbiano influito negativamente sul normale svolgimento dell'attività, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di situazioni coincidenti con quelle già contemplate dalla prassi amministrativa, così come la corretta attribuzione al cluster di riferimento dell'attività effettivamente esercitata"*.

Se la motivazione degli atti di accertamento basati sugli studi di settore non deve essere “di regola” rappresentata dalla mera trasposizione dello studio in accertamento, ma deve essere il frutto di un procedimento di valutazione che dia conto del percorso seguito ed utilizzato dall’ufficio per rideterminare i ricavi o i compensi, è possibile che l’ufficio possa considerare la non congruità come elemento/indizio per avviare le indagini finanziarie (ciò che è avvenuto nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici piemontesi).

E la lettura dei conti potrebbe essere di supporto allo studio di settore.

In pratica, l’effetto del *combinato disposto* studi di settore/indagini finanziarie potrebbe avallare lo studio, anzi potrebbe portare a determinare ricavi/compensi ben maggiori di quelli *prodotti* da GERICO.

In questa ipotesi, è sicuro che l’onere della prova spetti al contribuente, né lo stesso potrebbe far valere la natura indiziaria degli studi di settore.

Si pensi, ad esempio, ad un ristorante per il quale GERICO determina maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati per 12 mila euro.

Il contribuente, ricevuto l’invito, non solo non lo chiude con la nuova definizione dell’invito a comparire di cui al DL n. 185/2008, ma non si presenta neanche al contraddittorio.

L’ufficio, che in questo caso - assenza del contribuente al contraddittorio - sarebbe comunque legittimato all’accertamento sulla base del solo studio di settore (cfr. circ. n. 5/2008), potrebbe ritenere che vi siano i presupposti per richiedere l’autorizzazione alle indagini bancarie.

La lettura dei movimenti bancari potrebbe portare l’ufficio ad invertire il metodo di controllo, procedendo ad un accertamento di tipo analitico, sulla base dei dati ed elementi risultanti dalle indagini bancarie (cosa che è accaduta nel caso qui in esame), ed utilizzando lo studio di settore come atto volto a corroborare i maggiori ricavi.

E di questo il contribuente ne deve tener conto, prima di rifiutare ogni contraddittorio con l'ufficio.

Concetta Pagano

23 Gennaio 2009

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l